COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

INFORMAZIONI

DIRETTIVE E DECISIONI

Decisione della Commissione relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma e l'articolo 38, paragrafo 2,

Vista la decisione del 5 dicembre 1960 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (1),

Considerando che le disposizioni relative al rilascio e all'utilizzo dei certificati di circolazione di cui ai modelli DD1 e DD3, istituiti con la predetta decisione, sono stati concepiti tenendo conto del fatto che le merci cui essi si riferiscono beneficiano, nello Stato membro d'importazione, dell'abolizione progressiva dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, nonchè di tutte le misure d'effetto equivalente, in condizioni rigorosamente identiche, qualunque sia lo Stato membro dal quale le merci siano importate; che il rilascio e l'utilizzo di tali documenti richiedono l'intervento dei soli servizi doganali;

Considerando che il prelievo intracomunitario cui sono assoggettate le merci oggetto di scambio tra gli Stati membri è, invece, in virtù delle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune, suscettibile di variare nello Stato membro d'importazione in funzione dei prezzi praticati nei confronti di dette merci in ognuno degli altri Stati membri dai quali le stesse sono importate; che, per di più, può presentarsi la necessità di fare ricorso a servizi amministrativi diversi da quelli doganali allo scopo

(1) Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 4 del 20 gennaio 1961.

di determinare se, ed in quali condizioni, tali merci possono essere ammesse al regime dei prelievi intracomunitari;

Considerando che di conseguenza appare giustificato escludere dal campo di applicazione della decisione della Commissione del 5 dicembre 1960 le merci assoggettate ai prelievi agricoli e stabilire nei confronti di esse, ispirandosi ai metodi di cooperazione amministrativa già in vigore, un documento speciale destinato a provare che dette merci rispondono alle condizioni richieste per la loro ammissione al regime dei prelievi intracomunitari,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione, nello Stato membro d'importazione, del regime dei prelievi agricoli intracomunitari, è istituito, nell'ambito dei metodi di cooperazione amministrativa previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del Trattato, un certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD4. Detto certificato è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione, a domanda dell'esportatore e previo visto, all'occorrenza, dell'autorità competente per l'accertamento di talune indicazioni richieste nel certificato stesso.

Articolo 2

1. Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD4 può essere utilizzato in tutti i casi in cui le merci cui esso è vincolato siano trasportate direttamente dallo Stato membro d'esportazione nello Stato membro d'importazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo paragrafo, sono considerate come trasportate direttamente dallo Stato membro d'esportazione nello Stato membro d'importazione:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza l'attraversamento del territorio di un paese terzo;

b) le merci il cui trasporto si effettua con l'attraversamento del territorio di uno o più Stati terzi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi paesi sia vincolato ad un unico titolo di trasporto rilasciato in uno Stato membro.

Articolo 3

1. Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD4 è vidimato all'atto dell'esportazione delle merci cui esso si riferisce dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione ed è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione risulti avvenuta oppure dal momento in cui le relative operazioni doganali siano state adempiute.

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD4 può essere vidimato, in via eccezionale, anche successivamente all'avvenuta esportazione delle merci alle quali si riferisce, nel caso in cui esso non sia stato presentato, a causa di un errore o di una emissione involontaria, al momento dell'esportaizone. Il certificato, in questo caso, deve contenere una menzione speciale indicante le condizioni in cui è stato vidimato.

2. Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD4 può essere vidimato soltanto nei casi in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime dei prelievi agricoli intracomunitari.

Articolo 4

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD4 deve essere prodotto, entro il termine di un mese, a decorrere dalla data del visto dell'ufficio doganale dello Stato membro d'esportazione, alla dogana dello Stato membro d'importazione alla quale la merce è presentata. Tuttavia, tale termine è portato a due mesi nel caso in cui il trasporto delle merci sia stato effettuato, in tutto o in parte, per via marittima.

Articolo 5

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD4 deve essere stabilito in conformità dell'esemplare allegato alla presente decisione. Esso è redatto nella lingua dello Stato membro d'esportazione o in una delle lingue di tale Stato. Esso deve essere compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Gli Stati membri possono esigere che un duplicato del certificato sia presentato, contemporaneamente all'originale, alla dogana d'esportazione.

Il certificato deve avere il formato di centimetri 21 per 30 ed essere stampato su carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al metro quadrato. La carta deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima pagina di ogni certificato deve essere impressa una diagonale di colore verde, tracciata dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro, sulla quale deve figurare la menzione «PRELIEVI AGRICOLI».

Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei certificati, oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni stampato deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni certificato deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonchè un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 6

Nello Stato membro d'importazione il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD4 è presentato alle autorità doganali secondo le modalità previste dalla regolamentazione vigente in tale Stato membro. Dette autorità hanno facoltà di esigerne la traduzione. Esse possono esigere inoltre che la dichiarazione per l'importazione sia integrata da un'annotazione dell'importatore, attestante che le merci si trovano nelle condizioni richieste per l'applicazione dei prelievi agricoli intracomunitari.

Articolo 7

1. Gli Stati membri ammettono al beneficio del regime dei prelievi agricoli intracomunitari, senza che occorra presentare il certificato di circolazione di cui al modello DD4, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni non aventi carattere commerciale, che tali merci siano dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per la applicazione di tale regime e che non sussista alcun dubbio sulla veridicità di questa dichiarazione.

2. Sono considerate come non aventi carattere commerciale le importazioni che

— presentino carattere occasionale,

— riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e non facciano sorgere, per la loro natura o per la loro quantità, alcuna difficoltà di carattere commerciale,

— siano costituite da merci il cui valore globale non sia superiore a 60 unità di conto.

Articolo 8

Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione quali sono le autorità diverse da quelle doganali che, all'occorrenza, sono chiamate, in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, a vidimare talune indicazioni richieste dal certificato di circolazione di cui al modello DD4.

Articolo 9

Gli Stati membri, allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni della presente decisione, si prestano mutua assistenza per quanto riguarda il controllo dell'autenticità dei certificati e della conformità delle indicazioni che vi sono riportate con quelle dei corrispondenti documenti d'esportazione.

Articolo 10

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1962

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

CEE EWG EEG

D. . 4

A 01

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

A. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto .....
(cognome e nome, ragione sociale e indirizzo completo dell'esportatore)

..... esportatore delle merc... di seguito:

N. d'ord.	COLLI (1)		DESCRIZIONE DELLE MERCI	PESO LORDO (in kg) o altre misure
	Marche e Numeri	Numero e Specie		
1	2	3	4	5

Numero totale dei colli (col. 3) .....
e quantità totali (col. 5) ..... } (in tutte lettere)

Caratteristiche delle merci (2) — Origine .....
Altre .....

dichiara che le merci sopradescritte,
che sono esportate a destinazione ..... membro)

e che hanno fatto oggetto di una domanda di r... .....

si trovano ..... nelle condizioni richieste per ottenere il presente certificato (4)

Fatto a ....., il .....

.....
(Firma dell'esportatore)

PRELIEVI AGRICOLI

B. VISTO DELL'AUTORITÀ CO... PER L'ACCERTAMENTO DELLE CA... CHE DELLE MERCI SOPRADESCRITT... OCCORRENZA, DEL GENERE DI REST... A ACCORDARE

Si attesta la conformità ... eristiche.

Genere di restituzio... are (3) .....

.....

Timbro della Autori...

..... 19.....

.....
(Firma del funzionario)

C. VISTO DELLA DOGANA

Si attesta la conformità.

Bolletta d'esportazione:

Mod. ..... N. .....

del ..... 19.....

Certificato d'esportazione n. .....

Genere di restituzione da accordare (5) .....

Dogana di .....

Timbro della Dogana

Il ..... 19.....

.....
(Firma del funzionario)

(1) ... alla rinfusa, menzionare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone, la targa del veicolo.
... nel caso in cui lo esigano le Decisioni del Consiglio o della Commissione.
... secondo il caso, «nessuna», «Paese terzo» o lo Stato membro di destinazione.
... note a tergo.
... o doganale completa questa rubrica con la menzione del genere di restituzione specificato nel certificato o nel documento ... nel quadro B.

RICHIESTA DI CONTROLLO DEL PRESENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE D. D. 4

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità del presente certificato di circolazione D. D. 4, nonchè della conformità delle indicazioni in esso risultanti.

Timbro della Dogana

A ....., il .....

.....

(Firma del funzionario)

ESITO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di constatare che il presente certificato di circolazione D. D. 4:

1. È stato regolarmente rilasciato dalla Dogana indicata e che i dati contenutivi sono esatti (1).
2. Non risponde alle condizioni d'autenticità e regolarità richieste (vedi i rilievi che si allegano) (1).

Timbro della Dogana

A ....., il .....

.....

(Firma del funzionario)

(1) Cancellare l'indicazione inutile.

I. MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO D'UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE D. D. 4

1. Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione D. D. 4 soltanto **le merci assoggettate al regime dei prelievi agricoli** istituiti nell'ambito della politica agricola comune che, nello Stato membro di esportazione (*), rientrano in una delle seguenti categorie:

a) Merci raccolte o totalmente prodotte in tale Stato membro di esportazione;

b) Merci inizialmente importate in tale Stato membro di esportazione e nel quale le formalità relative all'importazione definitiva sono state assolte e i prelievi agricoli esigibili sono stati riscossi;

c) Merci ottenute in tale Stato membro d'esportazione e nella fabbricazione delle quali sono stati impiegati prodotti assoggettati al regime dei prelievi agricoli, nonchè, all'occorrenza, altri prodotti, a condizione che:

— i prodotti assoggettati al regime dei prelievi agricoli e utilizzati nella fabbricazione delle predette merci rientrino nella categoria a) o b) di cui sopra;

— gli altri prodotti siano stati assoggettati ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente loro applicabili in tale Stato membro e non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse, salvo il caso in cui venga fatta applicazione delle disposizioni previste dalle Decisioni adottate dalla Commissione in virtù dell'articolo 10 § 2, secondo capoverso, del Trattato.

2. Nessun divieto è fatto al rilascio del certificato di circolazione D. D. 4 nel caso in cui le merci che assolvano le condizioni indicate nel § 1 di cui sopra siano oggetto, nello Stato membro d'esportazione, di restituzioni da accordare in conformità alle disposizioni previste dai regolamenti del Consiglio relativi alla instaurazione graduale, in taluni settori agricoli, di una organizzazione comune dei mercati.

N. B. Viene precisato che i prodotti assoggettati al regime dei prelievi agricoli ed impiegati nella fabbricazione delle merci indicate al § 1, capoverso c) non possono beneficiare di alcuna restituzione, dato che soltanto **le merci ottenute** possono fare oggetto, all'atto della loro esportazione, di una tale restituzione.

II. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE D. D. 4

L'utilizzo del certificato di circolazione D. D. 4 è subordinato alla condizione che le merci alle quali esse si riferisce siano state trasportate direttamente dallo Stato membro di esportazione allo Stato membro d'importazione (*).

Sono considerate come trasportate direttamente dallo Stato membro di esportazione allo Stato membro d'importazione:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro;

b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri, a condizioni che l'attraversamento di tali paesi sia vincolato ad un unico titolo di trasporto e che tale titolo risulti emesso in uno Stato membro.

N. B. — Prima di richiedere alle Autorità doganali dello Stato membro di esportazione il rilascio del certificato D. D. 4, spetta all'esportatore di assicurarsi che le sue merci saranno trasportate direttamente nello Stato membro di importazione.

III. REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE D. D. 4

1. Il certificato di circolazione D. D. 4 deve essere redatto nella lingua nazionale dello Stato membro d'esportazione, o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. La compilazione del certificato deve essere fatta a macchina o a mano. In quest'ultimo caso si deve scrivere a stampatello, facendo uso dell'inchiostro. Il certificato non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza; le indicazioni volute. Ogni modifica deve portare l'approvazione della persona che l'ha operata e il visto delle autorità doganali.

2. Ogni partita di merci indicata sul certificato di circolazione D. D. 4 deve essere preceduta da un numero d'ordine.
Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale.

Gli spazi in bianco non utilizzati devono essere annullati in modo da rendere impossibile qualsiasi altra indicazione.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali, facendo ricorso a sufficienti precisazioni per potere permetterne l'identificazione.

4. L'esportatore (o il trasportatore) può completare la dichiarazione, nella parte appositamente riservata, con l'indicazione degli estremi relativi al documento di trasporto.

All'esportatore (o al trasportatore) viene raccomandato di riportare, sul documento di trasporto che accompagna la spedizione delle merci, il numero di serie del certificato D. D. 4.

IV. PORTATA DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE D. D. 4

Il certificato di circolazione D. D. 4, nel caso in cui esso sia stato utilizzato regolarmente, consente di ottenere, nello Stato membro d'importazione, l'ammissione delle merci descrittevi al beneficio del regime dei prelievi agricoli intercomunitari.

La Dogana dello Stato membro d'importazione, se lo ritiene necessario, ha la facoltà di farsi produrre ogni altro documento giustificativo, ed in particolare i documenti di trasporto ai quali è vincolata la spedizione delle merci.

V. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE D. D. 4

Il certificato di circolazione D. D. 4 deve essere prodotto alla Dogana dello Stato membro d'importazione in cui la merce è presentata, nel termine di un mese a partire dalla data del suo rilascio.

Tale termine, tuttavia, è portato a due mesi allorché il trasporto delle merci è stato effettuato, in tutto o in parte, per via marittima.

(*) Gli Stati membri sono: il Regno del Belgio; la Repubblica federale di Germania; la Repubblica Francese; la Repubblica Italiana; il Granducato del Lussemburgo; il Regno dei Paesi Bassi in Europa.